



Comune di Lipari
Città Metropolitana di Messina

COPIA

ORDINANZA N. 35 del 09-07-2024

Oggetto:

Divieto della scalata al vulcano dell'isola di Stromboli e l'avvicinarsi e/o sostare in prossimità delle spiagge nelle ore notturne quando la visibilità è limitata per il rischio tsunami a seguito del cambio del livello di allerta da ARANCIONE a ROSSO con fase operativa di preallarme di oggi. Modifica dell'Ordinanza Sindacale n. 31 del 04-07-2024

L'anno duemilaventiquattro addì nove del mese di luglio,

II SINDACO

RICHIAMATE le precedenti Ordinanze contingibili e urgenti riguardanti la “Regolamentazione della scalata al vulcano dell'isola di Stromboli “, per ultimo l'ordinanza n. 23 del 25.06.2024 e n. 25 del 27.06.2024;

CONSIDERATO che, a seguito dell'innalzamento del livello di rischio da arancione a rosso con fase operativa di preallarme, comunicato dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale con nota prot. n. DPC-DPC_Generale-P-STELEX-0035055-04/07/2024, con Ordinanza n. 31 del 4.07.2024 è stato disposto “ ... *al fine del contenimento dei rischi derivanti dal passaggio dello stato di allerta da arancione a rosso con lo stato di preallarme, vietare la scalata allo Stromboli ...*”;

RITENUTO, in base alle rilevazioni di questi giorni che testimoniano una fase di stabilità dei fenomeni e di quanto discusso in occasione della visita del Ministro e dei contenuti scientifici emersi in detta occasione, di ridurre alcune limitazioni ordinate nei giorni scorsi e, di conseguenza, di consentire la scalata fino all'Osservatorio (100 mt di altitudine) per osservare un po' più da vicino l'attività eruttiva in atto e di raggiungere “Punto del Corvo (90 mt di altitudine);

RAVVISATA la necessità di modificare la già menzionata Ordinanza n. 31 come sopra specificato;

DATO ATTO della titolarità di competenze attribuite ed esercitate dal Sindaco, quale Autorità di Protezione Civile al fine di prevenire ogni situazione di rischio o pericolo per la pubblica incolumità;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile);

VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

ORDINA

Modificare la propria Ordinanza n. 31 del 4.07.2024, avente per oggetto “*Divieto della scalata al vulcano dell’isola di Stromboli e l’avvicinarsi e/o sostare in prossimità delle spiagge nelle ore notturne quando la visibilità è limitata per il rischio tsunami a seguito del cambio del livello di allerta da ARANCIONE a ROSSO con fase operativa di preallarme di oggi. Modifica dell’Ordinanza Sindacale n. 23 del 25.06.2024 e n. 25 del 27.06.2024.* –“, limitatamente alla scalata al vulcano consentendone la scalata fino all’Osservatorio (100 mt di altitudine) per osservare un po’ più da vicino l’attività eruttiva in atto, senza allontanarsi dal sentiero di salita al cratere, e di raggiungere “Punta del Corvo (90 mt di altitudine) senza allontanarsi dal sentiero, restandone invariata ogni sua altra parte.

Attuare ogni misura comportamentale di autoprotezione riportata nell’allegato “A” della presente ordinanza.

DISPONE

Che la presente ordinanza, avente decorrenza immediata, perduri fino a che non venga modificata e/o revocata con successivo specifico provvedimento.

Dispone, altresì

La trasmissione della presente ordinanza all’Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Messina – alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Milazzo, all’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e Regionale, all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, al Centro Operativo Avanzato di Stromboli, alle Guide Alpine e/o Vulcanologiche operanti su Stromboli, alla Stazione dei Carabinieri dell’Isola di Stromboli e di Panarea, al Corpo di Polizia Municipale, alla Luogotenenza della GdF di Lipari, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, all’Ufficio Protezione Civile Comunale ed alle Compagnie di navigazione.

AVVERTE

- a. Che l’inosservanza della presente ordinanza darà luogo all’applicazione della sanzione amministrativa di € 500,00, salvo che non si configuri diversa e più grave fattispecie penalmente perseguibile;
- b. Che, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della L.N. 241/90 e ss.mm.ii., così come recepito dalla Regione Siciliana con l’art. 3, comma 4, della L.R. n. 10/1991 e ss.mm.ii., avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso amministrativo giurisdizionale, alternativamente, al “Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – sezione di Catania” o al “Presidente della Regione Siciliana” ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data della sua pubblicazione.

Il presente provvedimento sarà affisso all’Albo Pretorio Comunale on-line, per la sua massima diffusione e conoscenza.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

IL SINDACO

Dott. Gullo Riccardo
(Sottoscritto con firma digitale)

PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 24-07-2024.

Li, 09-07-2024.

ILSINDACO
Dott. Riccardo Gullo
(Sottoscritto con firma digitale)